REGOLAMENTO (CEE) N. 1528/75 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1975

relativo alla sospensione temporanea delle distillazioni di vini da pasto prevista dal regolamento (CEE) n. 1036/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/75 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1036/75 del Consiglio, del 21 aprile 1975, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto per il periodo 7 giugno 1975 — 31 luglio 1975 [3], dispone che una distilleria alla quale sia stato fatto obbligo dalla pubblica autorità di sospendere le operazioni di distillazione, può essere autorizzata a riprendere dette operazioni per un numero di giorni tale che la durata complessiva delle medesime non superi la durata massima autorizzata; che alcune distillerie potrebbero effettivamente essere obbligate a sospendere la lora attività per un certo periodo; che, per utilizzare al massimo le possibilità di distillazione a fini di risanamento del mercato, sembra opportuno avvalersi della facoltà di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualora le operazioni di distillazione di cui al regolamento (CEE) n. 1036/75 siano interrotte in una distilleria per ordine dell'autorità pubblica, gli Stati membri autorizzano detta distilleria, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento, a riprendere le operazioni dopo l'interruzione alle condizioni seguenti:

a) i contratti di distillazione devono essere stipulati anteriormente al 1° luglio 1975;

b) la presa in consegna del vino da parte della distilleria deve avvenire entro la data indicata al punto a);

c) la durata totale delle operazioni non può eccedere 55 giorni;

d) le operazioni devono in ogni caso essere terminate entro il 20 ottobre 1975.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le deroghe concesse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 43.
(3) GU n. L 103 del 23. 4. 1975, pag. 3.